Ricorso proposto il 14 gennaio 2014 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda

(Causa E-6/14)

(2014/C 163/10)

In data 14 gennaio 2014 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Gjermund Mathisen e Auður Ýr Steinarsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1) dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all'Autorità di sorveglianza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto cui al punto 5 del capitolo XXIX dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto in questione e all'articolo 7 dell'accordo SEE;

2) condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

— L'istanza riguarda l'inadempimento da parte dell'Islanda dell'obbligo di conformarsi, entro il 3 settembre 2013, al parere motivato formulato dalla medesima Autorità in data 3 luglio 2013 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell'obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile («atto»), di cui al punto 5 del capitolo XXIX dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.

— L'Autorità di vigilanza EFTA afferma che l'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 15 dell'atto e dell'articolo 7 dell'accordo SEE poiché non ha adottato e/o non ha comunicato a tale Autorità le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti.